

Allegato "G" all'atto n. 11678/7259.

STATUTO

Art. 1

Costituzione, sede, natura giuridica

1. È costituita, su iniziativa di Gran Sasso Science Institute e di Thales Alenia Space Italia S.p.A., la Fondazione di partecipazione denominata "Gran Sasso Tech".
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, secondo la vigente normativa, non ha fini di lucro e non può distribuire utili, destinando tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi di seguito riportati.
3. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 14 e ss. del codice civile.
4. La Fondazione ha sede in L'Aquila.
5. Le finalità della Fondazione hanno anche carattere transnazionale.

Art. 2

Scopi

1. Gli scopi della Fondazione sono:
 - a. svolgere, anche in maniera indipendente, attività di ricerca applicata, industriale, di sviluppo sperimentale, garantendo un'ampia diffusione dei risultati dell'attività di ricerca mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;
 - b. sviluppare tecnologie e sistemi tecnologici al servizio della comunità scientifica, con un focus particolare sui settori tecnologici dello spazio, delle tecnologie al silicio e dei sistemi software;
 - c. formare risorse umane provenienti dall'industria e/o dalla ricerca attraverso progetti per lo sviluppo di tecnologie, sistemi e architetture innovative;
 - d. rafforzare tramite l'innovazione la competitività delle filiere industriali;
 - e. valorizzare gli investimenti e i risultati della ricerca rispettando principi di responsabilità sociale.

Art. 3

Attività strumentale, accessorie e connesse

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'Art. 2, la Fondazione può svolgere le seguenti tipologie di attività:
 - a. promuovere e sostenere attività di ricerca e/o comunque connesse allo sviluppo delle tecnologie;
 - b. promuovere e sostenere attività di formazione delle risorse umane anche mediante attività didattiche, formative e di ricerca, l'istituzione di premi, borse di studio e il compimento di altre operazioni idonee a sostenere la formazione e incoraggiare l'accesso alle opportunità di studio e di lavoro a favore dei più meritevoli;
 - c. sfruttare e valorizzare i risultati della ricerca,



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fondazione Gran Sasso Tech

Il Presidente

Fermi / Penn.

secondo la politica di sfruttamento che sarà adottata dai competenti organi della Fondazione, sulla base dei principi di cui al successivo Art. 23 nonché i principi di responsabilità sociale;

d. supportare le filiere industriali locali, anche mediante iniziative congiunte, attività di promozione e diffusione della ricerca scientifica;

e. valutare l'uso delle nuove tecnologie e valutarne l'impatto sociale, sia su scala locale che globale;

f. svolgere attività di comunicazione e divulgazione della ricerca, incentivando la partecipazione sociale e la conoscenza dei risultati della ricerca;

g. ospitare dottorati di ricerca industriale e in genere organizzare convegni, conferenze e seminari;

h. sostenere le attività di cooperazione scientifica e culturale con istituzioni pubbliche o private nazionali e internazionali;

i. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati nonché la realizzazione di laboratori;

j. svolgere attività di alta consulenza, direttamente e/o anche indirettamente, tramite convenzioni, contratti, accordi e intese con soggetti pubblici e privati;

k. svolgere attività di ricerca per conto di soggetti terzi pubblici e/o privati, sulla base di apposite convenzioni, contratti e accordi;

l. stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui:

i) l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine,

ii) l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili,

iii) la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati,

che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

m. amministrare e gestire i beni mobili e/o immobili di proprietà, in locazione o comodato o a qualunque altro titolo posseduti;

n. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; essa potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

o. partecipare, anche in associazione con e/o congiuntamente ad altri soggetti pubblici e/o privati, a bandi, concorsi, progetti di ricerca, di qualsiasi natura di carattere nazionale o internazionale;



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fondazione Gran Sasso Tech

Il Presidente

fermi / p.m.

p. gestire, direttamente o indirettamente, spazi e laboratori funzionali al perseguimento degli scopi della Fondazione e curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e attività svolte o da svolgere;

q. organizzare raccolte di fondi istituendo punti di raccolta e diffusione delle iniziative a sostegno delle proprie attività istituzionali, anche con l'ausilio di strumenti telematici;

r. ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, enti territoriali o privati;

s. svolgere ogni altra attività accessoria, strumentale e/o comunque idonea al perseguimento dei fini istituzionali, ivi inclusa attività di natura commerciale, seppur in via non prevalente.

2. In coerenza con i suoi scopi, la Fondazione può inoltre stabilire e coordinare, iniziative congiunte con Pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici locali e territoriali e in genere con qualsivoglia operatore economico e sociale pubblico o privato sia a livello nazionale che internazionale.

3. L'attività della Fondazione dovrà comunque svolgersi nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, in particolare in tema di utilizzo dei contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o amministrazioni pubbliche, nonché dai contributi di fondi strutturali europei nonché in tema di tutela della concorrenza. Inoltre, l'attività di ricerca della Fondazione non potrà essere rivolta allo sviluppo di tecnologie a uso esclusivamente militare e/o bellico.

Art. 4

~~Patrimonio e fondo di gestione~~

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a. dai contributi in denaro, dai beni mobili, materiali e immateriali e dagli immobili conferiti dai Fondatori, espressamente destinati al patrimonio;

b. dai conferimenti e dalle contribuzioni corrisposte dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti Ordinari, nella misura che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

c. dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da versamenti, contributi, donazioni, lasciti e quant'altro da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'Assemblea dei Fondatori, dal Consiglio di Amministrazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

d. dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fondazione Gran Sasso Tech

Il Presidente

Ferruccio

e. dagli utili e parte di rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
f. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito:

- a. dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- b. da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- c. dai corrispettivi per le prestazioni offerte;
- d. dai contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o amministrazioni pubbliche, nonché dai contributi di fondi strutturali europei.

Art. 5 Fondatori

1. Sono "Fondatori":

- a. Gran Sasso Science Institute, con sede legale in L'Aquila, Viale Francesco Crispi, 7;
- b. Thales Alenia Space Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Saccomuro, 2.

Il Gran Sasso Science Institute, nonché gli eventuali altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, ai sensi della normativa applicabile, che eventualmente dovessero essere ammessi come Fondatori, sono "Fondatori Pubblici".

Thales Alenia Space Italia S.p.A., nonché gli eventuali altri enti diversi dagli enti pubblici o organismi di diritto pubblico, ai sensi della normativa applicabile, che eventualmente dovessero essere ammessi come Fondatori, sono "Fondatori Privati".

2. I Fondatori, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, mediante contributi in denaro in attività o in beni materiali o immateriali o servizi o in altre forme ritenute idonee dalla Assemblea dei Fondatori, per un valore complessivo non inferiore a Euro 450.000,00, per i Fondatori Pubblici, e non inferiore a Euro 450.000,00 per i Fondatori Privati, che potrà essere messo a disposizione della Fondazione nel tempo massimo di un quinquennio.

3. Possono successivamente diventare Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti già Partecipanti Istituzionali che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione e avendo dimostrato di voler concorrere nello sviluppo della Fondazione stessa, contribuiscano al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi o in altre forme ritenute idonee dalla Assemblea dei Fondatori. Il giudizio di ammissione è espresso dall'Assemblea dei Fondatori ed è



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fondazione Gran Sasso Tech

Il Presidente

Ferruccio Penna

inappellabile e insindacabile.

4. La qualifica di Fondatori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è versato; nel caso di mancato versamento del contributo da parte di un Fondatore, quest'ultimo perde i diritti attribuiti alla qualifica di Fondatore previsti dal presente statuto, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 18.

5. I Fondatori possono richiedere che i contributi di cui ai commi precedenti siano utilizzati per iniziative di interesse dalla Fondazione da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

Art. 6

Partecipanti Istituzionali e Rappresentante dei Partecipanti Istituzionali

1. Assumono la qualifica di "Partecipanti Istituzionali" della Fondazione gli enti e amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, singole o associate, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al raggiungimento delle stesse mediante contributi in denaro, in attività o in beni o servizi materiali o immateriali o in altre forme ritenute idonee dalla Assemblea dei Fondatori su base annuale o pluriennale, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

2. I Partecipanti Istituzionali nominano un loro Rappresentante che può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e al Comitato Tecnico-Scientifico, senza diritto di voto.

3. La qualifica di Partecipante Istituzionale è attribuita dall'Assemblea dei Fondatori, previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione.

4. La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è versato.

Art. 7

Partecipanti Ordinari e Partecipanti Onorari

1. Assumono la qualifica di "Partecipanti Ordinari" gli enti e amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, singole o associate, pubbliche o private che contribuiscono in via solo occasionale e non continuativa agli scopi della Fondazione, con mezzi e risorse in misura non inferiore a quell'uopo stabilita da Consiglio di Amministrazione, ovvero con prestazione e attività, anche professionali, di particolare rilievo e con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o servizi, che siano ritenuti idonei dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può determinare con regolamento i criteri per determinare la durata della qualifica nonché i diritti partecipativi connessi a tale qualifica.

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fondazione Gran Sasso Tech

Il Presidente

Fernando

qualifica "Partecipante Onorario" a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che abbiano contribuito in maniera rilevante e significativa con mezzi e risorse al perseguimento degli obiettivi della Fondazione.

Art. 8

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. l'Assemblea dei Fondatori;
 - b. il Presidente della Fondazione;
 - c. il Consiglio di Amministrazione;
 - d. il Direttore Generale;
 - e. il Direttore Scientifico;
 - f. il Comitato Tecnico-Scientifico;
 - g. il Rappresentante dei Partecipanti Istituzionali;
 - h. il Collegio dei Revisori Legali.

2. Salvo ove diversamente previsto nel presente statuto, la durata di tutti gli organi della Fondazione è di quattro anni. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Fondazione, i membri degli organi suindicati, anche a seguito della scadenza del loro mandato, continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 9

Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori è composta da due rappresentanti designati da ciascun Fondatore.
2. L'Assemblea elegge al proprio interno il Presidente della stessa (che dovrà essere individuato tra i rappresentanti designati dai Fondatori Privati), nonché un Vicepresidente che ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal più anziano tra i membri dell'Assemblea.
3. Ai membri dell'Assemblea dei Fondatori non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
4. All'Assemblea dei Fondatori sono affidati i seguenti compiti:
 - a. nominare il Presidente della Fondazione, su proposta dei Fondatori Pubblici, determinandone il relativo compenso, e il Vicepresidente, su proposta dei Fondatori Privati;
 - b. ammettere eventuali nuovi Fondatori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti;
 - c. attribuire la qualifica di Partecipante Istituzionale ad enti e amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, previo gradimento espresso da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - d. nominare il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero suoi componenti;



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Fondazione Gran Sasso Tech
Il Presidente

Ferruccio

e. nominare il Collegio dei Revisori Legali, in ossequio a quanto previsto al successivo Art. 17 determinandone i relativi compensi;

f. esprimere raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sulle linee guida e gli orientamenti generali dell'attività della Fondazione e sui relativi obiettivi e programmi;

g. proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione;

h. esprimere parere obbligatorio sul bilancio preventivo annuale;

i. esprimere parere obbligatorio sul bilancio consuntivo annuale;

j. indicare, ai fini della determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione, i contributi al fondo di gestione;

k. esprimere parere obbligatorio sulle modifiche dello statuto della Fondazione, sullo scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione.

5. La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori spetta al Presidente dell'Assemblea dei Fondatori, di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri; fino all'elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea dei Fondatori, l'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione.

6. La convocazione si effettua via e-mail contenente:

a. il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi audio/video collegati;

b. la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

c. le materie all'ordine del giorno,

spedita almeno cinque giorni prima della data di riunione,

~~presso il domicilio di ciascun componente.~~ In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata via e-mail spedita almeno due giorni prima della data della riunione.

7. L'Assemblea dei Fondatori è convocata e si riunisce almeno una volta l'anno per gli adempimenti di cui ai precedenti punti h. e i.; per quanto riguarda gli adempimenti di cui ai precedenti punti a., d. ed e., l'Assemblea dei Fondatori è convocata almeno due mesi prima della scadenza dei rispettivi organi, posto che le relative nomine debbono in ogni caso intervenire entro trenta giorni dal termine di scadenza dei rispettivi organi.

8. L'Assemblea dei Fondatori si reputa validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione, si reputa validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori possono partecipare il Presidente della Fondazione, il Direttore



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fondazione Gran Sasso Tech

Il Presidente

Ferruccio Penna

Generale, il Direttore Scientifico e il Rappresentante dei Partecipanti Istituzionali.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori constano da verbale trascritto su apposito libro. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea dei Fondatori e del segretario, che potrà essere nominato anche tra persone esterne all'Assemblea dei Fondatori.

Art. 10

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, su proposta dei Fondatori Pubblici.

2. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

3. Al Presidente della Fondazione è demandata la proposta della nomina del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione, con il supporto del Direttore Generale e/o del Direttore Scientifico, cura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

4. Ai fini della partecipazione, anche in associazione con e/o congiuntamente ad altri soggetti pubblici e/o privati, a bandi, concorsi, progetti di ricerca, di qualsiasi natura di carattere nazionale o internazionale, è richiesto il parere favorevole del Direttore Generale della Fondazione.

5. Il Presidente della Fondazione ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri ai singoli consiglieri ed ha altresì la facoltà, nei limiti dei poteri delegati, di nominare procuratori speciali, determinandone i poteri e facoltà.

6. Il Presidente della Fondazione intrattiene, insieme con il Direttore Generale, i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati.

7. In caso di urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, soggetti a ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dal Presidente della Fondazione entro quindici giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui sopra.

8. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente della Fondazione in caso di sua assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente della Fondazione o del Vicepresidente, le sue funzioni vengono esercitate dal consigliere più anziano d'età.

9. Il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente possono essere rinominati. Il Presidente ha diritto a un compenso per l'attività prestata a favore della Fondazione, nella misura stabilita dall'Assemblea dei Fondatori, nonché



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fondazione Gran Sasso Tech

Il Presidente

Ferrari

al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, non minore di sette e non maggiore di undici compresi il Presidente e il Vicepresidente.

2. L'Assemblea dei Fondatori determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, il quale può essere modificato solo mediante delibera della medesima Assemblea dei Fondatori.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono così designati:

a. il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, su proposta congiunta dei Fondatori Pubblici;

b. il Vicepresidente è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, su proposta congiunta dei Fondatori Privati;

c. la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione è designata dai Fondatori Privati;

d. un membro è designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.);

e. gli altri membri sono designati dai Fondatori Pubblici.

1. Il Rettore del Gran Sasso Science Institute, l'Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia S.p.A., il Direttore Generale, il Presidente dell'Assemblea dei Fondatori e il Direttore Scientifico hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

4. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a. fissa, nel rispetto degli scopi della Fondazione, le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;

b. approva il piano pluriennale delle attività della Fondazione sulla base delle linee guida e delle raccomandazioni dell'Assemblea dei Fondatori, nonché il piano di attività annuale della Fondazione;

c. approva il bilancio preventivo (budget previsionale economico-finanziario) di ciascun esercizio entro il trentuno dicembre dell'anno di riferimento;

d. approva il bilancio consuntivo di ciascun esercizio nei termini e con le modalità previste dall'Art. 21 del presente statuto;

e. nomina, su proposta del Presidente della Fondazione, il Direttore Generale, definendone le attribuzioni, i poteri, le incombenze e il trattamento economico, nonché la durata dell'incarico;

f. nomina e revoca i membri del Comitato Tecnico-Scientifico, su proposta del Presidente della



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Fondazione Gran Sasso Tech
Il Presidente

Ferruccio Penna

Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo Art. 16, comma 3, determinando le relative indennità e gettoni di presenza;

g. approva la nomina del Direttore Scientifico su proposta del Presidente della Fondazione;

h. ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente, ad eccezione di quelli riportati ai punti da a. a g. del presente comma, che rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione;

i. delibera lo svolgimento di specifiche iniziative anche su proposta dell'Assemblea dei Fondatori o dei suoi singoli componenti;

j. delibera l'accettazione dei versamenti, contributi, donazioni e lasciti, previo gradimento dell'Assemblea dei Fondatori, e stabilisce l'ammontare dei contributi al fondo di gestione a carico dei Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Partecipanti Ordinari, preso atto delle indicazioni fornite dall'Assemblea dei Fondatori;

k. amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;

l. dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;

m. elabora e approva eventuali regolamenti interni;

n. delibera in ordine alle modifiche dello Statuto della Fondazione, previo parere obbligatorio dell'Assemblea dei Fondatori;

o. delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione nei casi previsti dal successivo Art. 24, previo parere obbligatorio dell'Assemblea dei Fondatori.

5. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, con propria delibera, modificare la denominazione della Fondazione e la sua sede sociale, nonché istituire e sopprimere uffici e sedi secondarie sia in Italia che all'estero, al fine di svolgere, in coerenza con gli scopi della Fondazione, attività di promozione, sviluppo ed incremento delle reti di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati. Essi non hanno diritto ad un compenso per l'attività prestata a favore della Fondazione, ma solo al rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio.

7. In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione al soggetto che lo aveva originariamente designato, al fine di assicurare il funzionamento e la continuità dell'organo. I Consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Fondazione Gran Sasso Tech
Il Presidente

Ferruccio

Consiglio di Amministrazione in carica.

8. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi alla data di efficacia delle dimissioni.

Art. 12

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente della Fondazione, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

2. La convocazione si effettua via e-mail contenente:

- a. il luogo in cui si svolge la riunione nonché i luoghi audio/video collegati;
- b. la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; e
- c. le materie all'ordine del giorno;

spedita almeno cinque giorni prima della data di riunione, presso il domicilio di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata via e-mail spedita almeno due giorni prima della data della riunione.

4. Per la validità delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere e trasmettere documentazione e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, Il Rettore del Gran Sasso Science Institute, l'Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia S.p.A., il Presidente dell'Assemblea dei Fondatori, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico.

7. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di cui ai punti e., j., k., l., ed n. del precedente Art. 11, comma 5 sono tuttavia adottate con il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano da verbale trascritto su apposito libro. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Direttore Generale, ovvero nel caso di sua assenza o impedimento dal segretario che potrà essere nominato anche tra persone esterne al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Fondazione Gran Sasso Tech
Il Presidente

Ferruccio Penna

Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente della Fondazione, un Direttore Generale, il quale resta in carica per la durata del mandato degli organi sociali, salvo dimissioni o revoca.
2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione delle risorse, umane ed economiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione.
3. Il Direttore Generale è responsabile del buon andamento gestionale e amministrativo della Fondazione e a tal fine svolge una funzione generale di indirizzo e controllo, quale figura apicale, di tutte le strutture operative, con poteri di gestione e di direzione dell'attività delle medesime.
4. Al Direttore Generale sono inoltre affidati i seguenti compiti:
 - a. svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione;
 - b. coadiuva il Presidente della Fondazione nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c. esercita le funzioni di gestione tecnico-amministrative della Fondazione delegate dal Presidente della Fondazione e ha facoltà di nominare, sentito il Presidente della Fondazione, fino a due Vicedirettori generali;
 - d. predispone il bilancio preventivo (budget revisionale economico-finanziario) e il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - e. sottoscrive gli atti ed i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o adottati dal Presidente;
 - f. sovrintende la gestione operativa delle infrastrutture della Fondazione predisposte allo sviluppo tecnologico, ed è responsabile del relativo budget sulla base delle allocazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.
 - g. Il Direttore Generale della Fondazione intrattiene, insieme con il Presidente, i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati.
 - h. In accordo con il Direttore Scientifico, propone al Consiglio di Amministrazione le allocazioni di budget per le procedure di richiesta di finanziamento di progetti a sportello e a bando e propone i "topic" dei bandi.

Art. 14

Legale rappresentanza

1. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione in giudizio, avanti a qualsiasi giurisdizione ed in ogni stato e grado, nonché di revocarli.
2. La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta anche ai Vicepresidenti che, senza necessità di delega,



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fondazione Gran Sasso Tech
Il Presidente

Ferrari P.

sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

3. La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi spetta altresì ai membri del Consiglio di Amministrazione a cui lo stesso abbia delegato parte dei propri poteri, nei limiti della delega conferita.

4. La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi spetta altresì al Direttore Generale nei limiti delle competenze e delle deleghe allo stesso attribuite.

Art. 15

Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico è scelto tra personalità dotate di esperienza tecnico-scientifica nella gestione di progetti di ricerca e innovazione, inclusi quelli di elevata complessità.

2. Il Direttore Scientifico è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione.

3. Il Direttore Scientifico:

a. è responsabile del coordinamento scientifico della attività della Fondazione;

b. esprime al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione il proprio parere circa le allocazioni di budget per le procedure di richiesta di finanziamento di progetti a sportello e a bando e propone i "topic" dei bandi;

c. presta supporto al Presidente della Fondazione nell'esecuzione delle deliberazioni e nell'esercizio i poteri delegati al Presidente della Fondazione dal Consiglio di Amministrazione;

d. è membro di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico e presiede lo stesso.

Art. 16

Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo consultivo della Fondazione, presieduto dal Direttore Scientifico. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero variabile di membri da un minimo di cinque fino ad un massimo di quindici, compresi il Direttore Scientifico.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri del Comitato Tecnico-Scientifico fra persone italiane e straniere dotate di particolari qualifiche e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione, come segue:

a. un membro è nominato su proposta del Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.);

b. tre membri sono nominati su proposta dei Fondatori Pubblici;

c. due membri sono nominati su proposta dei Fondatori Privati;

d. gli eventuali restanti membri sono scelti liberamente dal



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fondazione Gran Sasso Tech

Il Presidente

Ferruccio

Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Direttore Scientifico, con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del piano di attività annuale della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente un parere.

4. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

5. Le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico sono convocate dal Direttore Scientifico della Fondazione.

6. La convocazione si effettua via e-mail contenente:

a. il luogo in cui si svolge la riunione nonché i luoghi audio/video collegati;

b. la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; e

c. le materie all'ordine del giorno,

spedita almeno cinque giorni prima della data di riunione, presso il domicilio di ciascun membro del Comitato Tecnico-Scientifico. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata via e-mail spedita almeno due giorni prima della data della riunione.

7. Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico può assistere il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Rappresentante dei Partecipanti Istituzionali.

8. Le deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico constano da verbale trascritto su apposito libro. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal Direttore Scientifico e dal segretario che potrà essere nominato anche tra persone esterne al Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Collegio dei Revisori Legali

1. Il Collegio dei Revisori Legali è l'organo di controllo interno della Fondazione e svolge le funzioni attribuite dal codice civile al Collegio Sindacale delle società per azioni.

2. Il Collegio dei Revisori Legali è composto da 5 membri, tutti nominati dall'Assemblea dei Fondatori: 3 membri effettivi, tra cui un Presidente, e 2 membri supplenti.

3. Il Presidente è designato dall'Assemblea dei Fondatori tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Tutti gli altri membri devono possedere i requisiti di professionalità previsti dal codice civile per il Collegio Sindacale delle società per azioni.

4. I componenti del Collegio dei Revisori Legali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai membri titolari del Collegio dei Revisori Legali spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità nella misura determinata dall'Assemblea dei Fondatori.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fondazione Gran Sasso Tech

Il Presidente

Ferruccio Perini

5. Il Collegio dei Revisori Legali si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori Legali o due membri effettivi dello stesso.

6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio si tengano per audio/videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere e trasmettere documentazione e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

7. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori Legali constano da verbale trascritto su apposito libro. Ogni verbale, al pari degli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio stesso deve essere trascritto su apposito libro. Il libro è tenuto a cura del Collegio dei Revisori Legali stesso, presso la sede della Fondazione.

8. I componenti del Collegio dei Revisori Legali debbono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 18

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione di Partecipanti Istituzionali o aggregati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

3. I Fondatori e i Partecipanti Istituzionali possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

5. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

Art. 19

Rapporti tra la Fondazione e i Fondatori e i Partecipanti Istituzionali

1. I rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza,



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fondazione Gran Sasso Tech

Il Presidente

Fermi / Fermo

servizio, supporto per la promozione e realizzazione delle attività che la Fondazione è chiamata a svolgere a favore dei Fondatori sono regolati da specifiche convenzioni o accordi che disciplinano i contenuti della collaborazione e i relativi aspetti economici.

2. Le convenzioni stabiliscono anche le modalità di conferimento dei beni, delle strutture e degli impianti dei Fondatori a favore della Fondazione eventualmente previste per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

3. La Fondazione potrà altresì sviluppare iniziative prospettate dai Fondatori e dai Partecipanti Istituzionali, purché coerenti con finalità istituzionali della Fondazione e finanziariamente sostenibili.

4. L'eventuale distacco temporaneo o altra posizione analoga di personale dei Fondatori presso la Fondazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi applicabili.

Art. 20

Cause di incompatibilità

1. La carica di Presidente della Fondazione è incompatibile con quella di carica apicale dei Fondatori.

2. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di carica apicale dei Fondatori.

Art. 21

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, redatto in ossequio alle disposizioni del codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili, corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dalla relazione del Collegio dei Revisori Legali, deve essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni e pertanto entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento o entro il maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Fondazione.

Art. 22

Staff tecnico e gestionale

1. La Fondazione può dotarsi di uno staff tecnico e gestionale, composto da personale, assunto dalla Fondazione o distaccato o comandato sulla base di accordi o convenzioni con i Fondatori o altri Partecipanti Istituzionali o Partecipanti Ordinari, con competenza in materia tecnico-scientifica, didattica, fiscale, giuridica, nonché in materia di project management, strategia industriale, marketing, a supporto delle attività della Fondazione o in possesso di altre competenze necessarie o utili al



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Fondazione Gran Sasso Tech
Il Presidente

Fermi / Pers.

perseguimento degli scopi della Fondazione.

Art. 23

Principi generali di regolamento della proprietà intellettuale

1. La Fondazione è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ai risultati sviluppati nel corso delle attività di ricerca autonomamente svolte dalla Fondazione, fatti salvi i diritti morali degli inventori.

2. La Fondazione valuterà e disciplinerà mediante apposito regolamento le modalità, i termini e le condizioni dello sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di cui al precedente punto 1, distinguendo tra ricerca autonoma, ricerca collaborativa e ricerca su commissione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 3 e punto 5. Inoltre, il regolamento disciplinerà il riparto dei costi sostenuti per registrare, mantenere e proteggere la proprietà intellettuale.

3. Il regolamento dovrà tener conto dei principi del Codice Etico che sarà adottato dalla Fondazione. In particolare, il Codice Etico servirà a indirizzare il trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà intellettuale e/o la concessione di licenze dei risultati della ricerca, prevedendo clausole che escludono usi bellici.

Art. 24

Scioglimento e liquidazione

1. La Fondazione si scioglie e viene posta in liquidazione in caso di raggiungimento dei suoi scopi, qualora siano esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità e comunque in tutti i casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

2. La delibera di scioglimento e messa in liquidazione è assunta dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio dell'Assemblea dei Fondatori.

3. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno destinati a uno o più enti pubblici, eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione, aventi quale scopo lo svolgimento di attività di ricerca e/o operanti nell'ambito dell'istruzione universitaria, e le cui attività siano analoghe e/o coerenti con gli scopi della fondazione di cui all'Art. 2.

Art. 25

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, in quanto compromettibili, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Arbitra Camera della Camera di Commercio di Roma (già Camera Arbitrale di Roma), in modo rituale e secondo la normativa vigente in materia.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Fondazione Gran Sasso Tech
Il Presidente

Fermi / Pers.

Art. 26

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile previste per le fondazioni riconosciute.

Firmato: Eugenio Coccia - Massimo Claudio Comparini -
Francesco Amicucci - Roberto Aloisio - Marco D'Alessandro -
Ianni Giuseppina - Federico Magnante Trecco notaio.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fondazione Gran Sasso Tech

Il Presidente

Ferruccio Ferruccio